

## | Bilancio consolidato

il nuovo principio stabilisce le regole di rendicontazione contabile per le entità che sono parte di un accordo congiunto e sostituisce lo IAS 31 - "Partecipazioni in joint venture" e la SIC 13 - "Entità a controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo". L'IFRS 11 fornisce altresì dei criteri per l'individuazione degli accordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli accordi piuttosto che sulla forma legale degli stessi e non consente, a differenza di quanto previsto in precedenza dallo IAS 31, l'utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale come metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture.

– Modifiche introdotte con Regolamento (UE) n. 313/2013:

le modifiche introdotte consentono di rendere meno oneroso il passaggio al nuovo principio limitando l'obbligo di fornire informazioni comparative rettificate al solo esercizio comparativo precedente.

**IFRS 12 - "Informativa sulle partecipazioni in altre entità"**

– Adozione con Regolamento (UE) n. 1254/2012:

l'IFRS 12 combina, rafforza e sostituisce gli obblighi di informativa per le controllate, gli accordi a controllo congiunto, le società collegate e le entità strutturate non consolidate. All'interno di tale principio sono riassunte tutte le informazioni che un'entità è tenuta a fornire al fine di consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e i rischi derivanti dalle sue partecipazioni in altre entità, nonché gli effetti di tali partecipazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari.

– Modifiche introdotte con Regolamento (UE) n. 1174/2013:

le modifiche introdotte impongono la presentazione di informazioni specifiche in merito alle controllate delle entità di investimento.

– Modifiche introdotte con Regolamento (UE) n. 313/2013:

le modifiche introdotte consentono di rendere meno oneroso il passaggio al nuovo principio limitando l'obbligo di fornire informazioni comparative rettificate al solo esercizio comparativo precedente.

**IAS 32 - "Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio - Compensazione di attività e passività finanziarie"**

– Modifiche introdotte con Regolamento (UE) n. 1256/2012:

a seguito della modifica all'IFRS 7, lo IAS 32 revised fornisce orientamenti aggiuntivi per ridurre incongruenze nell'applicazione pratica del principio stesso.

**IAS 36 - "Riduzione di valore delle attività"**

– Modifiche introdotte con Regolamento (UE) n. 1374/2013:

le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul fair value al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una riduzione.

**IAS 39 - "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione"**

– Modifiche introdotte con Regolamento (UE) n. 1375/2013:

le modifiche disciplinano le situazioni in cui un derivato designato come strumento di copertura è oggetto di novazione da una controparte a un'altra controparte centrale, in conseguenza di normative o

regolamenti. In particolare, è stabilito che, in tali casi, la contabilizzazione di copertura può continuare a prescindere dalla novazione.

### **Principi contabili e interpretazioni di prossima applicazione**

Alla data di approvazione del presente bilancio, risultano emanati dallo IASB e dall'Unione Europea i seguenti principi contabili, interpretazioni ed emendamenti applicabili a partire dal 1° gennaio 2015.

#### **IFRIC 21 - "Tributi"**

– Interpretazione introdotta con Regolamento (UE) n. 634/2014:

l'interpretazione tratta la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui in tale passività rientri nell'ambito di applicazione dello IAS 37.

#### **IFRS 3 - "Aggregazioni aziendali"**

– Modifica introdotta con Regolamento (UE) n. 1361/2014:

la modifica, introdotta nell'ambito del progetto annuale di miglioramento e rivisitazione generale dei Principi contabili internazionali (*"Annual Improvements to IFRSs: 2011-2013 Cycle"*), chiarisce che dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 è esclusa la formazione di tutti i tipi di joint arrangement, come definiti dall'IFRS 11.

#### **IFRS 13 - "Valutazioni del fair value"**

– Modifica introdotta con Regolamento (UE) n. 1361/2014:

la modifica, introdotta nell'ambito del progetto annuale di miglioramento e rivisitazione generale dei Principi contabili internazionali (*"Annual Improvements to IFRSs: 2011-2013 Cycle"*), chiarisce che l'eccezione di cui al paragrafo 52 dell'IFRS 13, relativa alla possibilità di valutare il fair value di una posizione netta, si applica a tutti i contratti inclusi nell'ambito di applicazione dello IAS 39 (e in futuro dell'IFRS 9) indipendentemente dal fatto che soddisfino la definizione di attività e passività finanziarie fornita dallo IAS 32.

#### **IAS 40 - "Investimenti immobiliari"**

– Modifica introdotta con Regolamento (UE) n. 1361/2014:

la modifica, introdotta nell'ambito del progetto annuale di miglioramento e rivisitazione generale dei Principi contabili internazionali (*"Annual Improvements to IFRSs: 2011-2013 Cycle"*), chiarisce che l'IFRS 3 e lo IAS 40 non si escludono vicendevolmente e che, al fine di determinare se l'acquisto di una proprietà immobiliare rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 o dello IAS 40, occorre far riferimento alle specifiche indicazioni fornite dai rispettivi principi.

I seguenti principi contabili, interpretazioni ed emendamenti saranno invece applicabili a partire dalla data di inizio del primo esercizio che cominci il 1° febbraio, ovvero dal bilancio 2016.

#### **IAS 19 - "Benefici per i dipendenti"**

– Emendamento introdotto con Regolamento (UE) n. 29/2015:

l'emendamento chiarisce l'applicazione dello IAS 19 ai piani a benefici definiti che richiedono il contributo da parte del dipendente o terze parti che non siano contributi volontari. Tali contributi riducono il

## | Bilancio consolidato

costo dell'entità nel fornire benefici. L'emendamento permette che i contributi legati al servizio, ma non legati agli anni di servizio, possano essere dedotti dal costo dei benefici ottenuti nel periodo in cui il servizio è fornito, piuttosto che ripartirli lungo la vita lavorativa del dipendente.

**IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 e IAS 38**

– Modifiche introdotte con Regolamento (UE) n. 28/2015:

le modifiche sono state introdotte nell'ambito del progetto annuale di miglioramento e rivisitazione generale dei Principi contabili internazionali (*"Annual Improvements to IFRSs: 2010-2012 Cycle"*).

**Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora omologati alla data di riferimento del presente bilancio**

Alla data di approvazione del presente bilancio, risultano emanati dallo IASB, ma non ancora omologati dall'UE, taluni principi contabili, interpretazioni ed emendamenti, e alcuni Exposure Draft in fase di consultazione, tra i quali si segnalano:

- IFRS 9 - "Strumenti finanziari";
- IFRS 14 - "Regulatory deferral account";
- IFRS 15 - "Ricavi da contratti con clienti";
- Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 - "Entità di investimento - Applicazione dell'eccezione al consolidamento";
- Modifiche allo IAS 1 - "Informativa";
- Modifiche agli IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 e IAS 34 - "Miglioramenti annuali agli IFRS - Ciclo 2012-2014";
- Modifiche agli IFRS 10 e IAS 28 - "Vendita o contribuzione di attività tra un investitore e la sua collegata o joint venture";
- Modifiche allo IAS 27 - "Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato";
- Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 - "Chiarimenti sui metodi di ammortamento";
- Modifiche all'IFRS 11 - "Contabilizzazione di acquisizioni di interessenze in joint operations";
- Exposure Draft "IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni" in tema di classificazione e misurazione delle operazioni di pagamento effettuate in azioni;
- Exposure Draft "IFRS 10, IFRS 12, IAS 27, IAS 28 e IAS 36" in tema di valutazione al fair value di investimenti quotati in società controllate, joint venture e collegate;
- Exposure Draft "IAS 12 - Imposte sul reddito" in materia di rilevazione di imposte differite attive per perdite non realizzate;
- Discussion Paper *"Conceptual Framework for Financial Reporting"* nell'ambito del progetto di rivisitazione dell'attuale Framework;
- Exposure Draft "Contratti assicurativi" nell'ambito del progetto di rivisitazione dell'attuale standard;
- Exposure Draft "Leases" nell'ambito del progetto di rivisitazione dell'attuale standard;
- Exposure Draft "IAS 1 - Classificazione di passività" che chiarisce come un'entità deve classificare i debiti, in particolare modo in caso di rinnovi.

## Il consolidato fiscale nazionale

Per il triennio 2012-2014, la Capogruppo CDP ha optato, in qualità di consolidante, per il c.d. “consolidato fiscale nazionale” – introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 – unitamente alle società controllate Fondo Strategico Italiano S.p.A. e CDP GAS S.r.l.

Per il triennio 2013-2015 CDP ha ampliato il perimetro di consolidamento alle seguenti quattro società controllate: CDP Reti S.p.A., Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., Fincantieri Oil & Gas S.p.A. e Isotta Fraschini Motori S.p.A. (queste due ultime controllate indirettamente tramite Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A.).

Per il triennio 2014-2016 il perimetro di consolidamento fiscale è stato ulteriormente ampliato a Fintecna S.p.A. e CDP Immobiliare S.r.l.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2014, le società che rientrano nel “consolidato fiscale nazionale” del Gruppo CDP sono le seguenti: Cassa depositi e prestiti S.p.A., Fondo Strategico Italiano S.p.A., CDP GAS S.r.l., CDP Reti S.p.A., Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., Fincantieri Oil & Gas S.p.A., Isotta Fraschini Motori S.p.A., Fintecna S.p.A. e CDP Immobiliare S.r.l.

## Altre informazioni

Il bilancio consolidato è oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP e sarà pubblicato nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente applicabile alla CDP.

## Riesposizione del bilancio al 31 dicembre 2013

Si è provveduto a riesporre il bilancio al 31 dicembre 2013 per le motivazioni di seguito elencate:

- a seguito dell'accertamento della sussistenza di un controllo di fatto ai sensi dell'IFRS 10, come illustrato nella sezione 3 - “Area e metodi di consolidamento”, si è proceduto al consolidamento integrale di SNAM. Il monitoraggio delle assemblee di SNAM, proseguito anche nel corso del 2014, ha confermato una tendenza nell'esercizio dei diritti di voto in linea con le precedenti assemblee. In assenza di elementi contrari, si è ritenuto, pertanto, di dover procedere al consolidamento integrale come se il controllo vi fosse sempre stato. Il consolidamento integrale di SNAM, precedentemente consolidata con il metodo del patrimonio netto, non ha prodotto effetti sul patrimonio e sull'utile del Gruppo CDP al 31 dicembre 2013;
- conclusione del processo di allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione in Ansaldo Energia. A esito della definizione della purchase price allocation della partecipata, acquisita a fine 2013, non si sono avuti effetti sul patrimonio netto del Gruppo CDP;
- riclassificazioni di importi tra voci di bilancio effettuate a seguito di approfondimenti normativi.

## | Bilancio consolidato

## Restatement bilancio 2013

## Stato patrimoniale consolidato

(migliaia di euro)

Voci dell'attivo	31/12/2013	31/12/2013 Riesposto	Differenze
10. Cassa e disponibilità liquide	737	1.135	398
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.574.242	2.574.242	
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita	6.532.702	6.532.821	119
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	19.914.739	19.914.739	
60. Crediti verso banche	18.672.942	18.674.911	1.969
70. Crediti verso clientela	245.792.451	245.390.786	(401.665)
80. Derivati di copertura	961.826	961.826	
100. Partecipazioni	20.474.446	18.353.824	(2.120.622)
110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori	82.185	82.185	
120. Attività materiali	13.524.650	32.591.672	19.067.022
130. Attività immateriali	2.789.776	9.077.528	6.287.752
di cui:			
- avviamento	1.793.787	1.952.124	158.337
140. Attività fiscali	2.194.896	2.784.241	589.345
a) correnti	1.446.498	1.461.204	14.706
b) anticipate	748.398	1.323.037	574.639
150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		23.320	23.320
160. Altre attività	6.951.847	10.344.170	3.392.323
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>340.467.439</b>	<b>367.307.400</b>	<b>26.839.961</b>

**Stato patrimoniale consolidato***(migliaia di euro)*

<b>Voci del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2013 Riesposto</b>	<b>Differenze</b>
10. Debiti verso banche	27.875.218	31.931.111	4.055.893
20. Debiti verso clientela	258.782.572	258.782.572	
30. Titoli in circolazione	13.567.579	22.424.082	8.856.503
40. Passività finanziarie di negoziazione	516.352	516.352	
60. Derivati di copertura	1.570.173	1.576.967	6.794
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	52.258	52.258	
80. Passività fiscali	2.551.975	6.031.866	3.479.891
a) correnti	940.307	1.035.347	95.040
b) differite	1.611.668	4.996.519	3.384.851
90. Passività associate ad attività in via di dismissione		7.572	7.572
100. Altre passività	7.131.964	9.861.415	2.729.451
110. Trattamento di fine rapporto del personale	173.210	266.980	93.770
120. Fondi per rischi e oneri	2.283.731	3.151.130	867.399
a) quiescenza e obblighi simili	4.677	4.677	
b) altri fondi	2.279.054	3.146.453	867.399
130. Riserve tecniche	2.461.639	2.461.639	
140. Riserve da valutazione	(17.717)	(17.717)	
170. Riserve	13.362.943	13.368.931	5.988
180. Sovrapprezzi di emissione	5.988		(5.988)
190. Capitale	3.500.000	3.500.000	
200. Azioni proprie (-)	(57.220)	(57.220)	
210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)	4.205.478	10.948.166	6.742.688
220. Utile (Perdita) del periodo	2.501.296	2.501.296	
<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>340.467.439</b>	<b>367.307.400</b>	<b>26.839.961</b>

## | Bilancio consolidato

## Conto economico consolidato

(migliaia di euro)

Voci	31/12/2013	31/12/2013 Riesposto	Differenze
10. Interessi attivi e proventi assimilati	9.168.751	9.171.974	3.223
20. Interessi passivi e oneri assimilati	(6.328.077)	(6.747.841)	(419.764)
<b>30. Margine di interesse</b>	<b>2.840.674</b>	<b>2.424.133</b>	<b>(416.541)</b>
40. Commissioni attive	103.045	103.045	
50. Commissioni passive	(1.650.912)	(1.706.479)	(55.567)
<b>60. Commissioni nette</b>	<b>(1.547.867)</b>	<b>(1.603.434)</b>	<b>(55.567)</b>
70. Dividendi e proventi simili	20.249	20.249	
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione	263.533	263.533	
90. Risultato netto dell'attività di copertura	(14.283)	(14.205)	78
100. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:			
a) crediti	68.316	68.316	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	9.220	9.220	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	59.057	59.057	
d) passività finanziarie	39	39	
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value			
<b>120. Margine di intermediazione</b>	<b>1.630.622</b>	<b>1.158.592</b>	<b>(472.030)</b>
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:			
a) crediti	(56.472)	(56.472)	
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	(53.744)	(53.744)	
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	(240)	(240)	
d) altre operazioni finanziarie	(2.488)	(2.488)	
<b>140. Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>1.574.150</b>	<b>1.102.120</b>	<b>(472.030)</b>
150. Premi netti	465.275	465.275	
160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa	(216.217)	(216.217)	
<b>170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa</b>	<b>1.823.208</b>	<b>1.351.178</b>	<b>(472.030)</b>
180. Spese amministrative	(4.254.733)	(5.320.056)	(1.065.323)
a) spese per il personale	(1.177.777)	(1.551.116)	(373.339)
b) altre spese amministrative	(3.076.956)	(3.768.940)	(691.984)
190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	31.711	28.094	(3.617)
200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali	(504.914)	(1.202.879)	(697.965)
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali	(93.142)	(406.133)	(312.991)
220. Altri oneri/proventi di gestione	5.691.545	9.527.883	3.836.338
<b>230. Costi operativi</b>	<b>870.467</b>	<b>2.626.909</b>	<b>1.756.442</b>
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni	1.436.550	1.255.549	(181.001)
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti	(2.956)	9.238	12.194
<b>280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte</b>	<b>4.127.269</b>	<b>5.242.874</b>	<b>1.115.605</b>
290. Imposte sul reddito dell'esercizio della operatività corrente	(1.228.267)	(1.818.241)	(589.974)
<b>300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte</b>	<b>2.899.002</b>	<b>3.424.633</b>	<b>525.631</b>
310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte			
<b>320. Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>2.899.002</b>	<b>3.424.633</b>	<b>525.631</b>
330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi	397.706	923.337	525.631
<b>340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo</b>	<b>2.501.296</b>	<b>2.501.296</b>	

## A.2 - Parte relativa alle principali voci di bilancio

Nelle pagine seguenti vengono descritti i principi contabili adottati nella redazione del bilancio.

### 1 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Nella voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (voce 20) figurano tutte le attività finanziarie, indipendentemente dalla loro forma tecnica (titoli di debito, titoli di capitale, finanziamenti, derivati ecc.), allocate nel portafoglio di negoziazione che sono detenute con l'intento di generare profitti nel breve termine a seguito delle variazioni dei prezzi di tali strumenti, nonché i contratti derivati gestionalmente collegati alle passività finanziarie valutate al fair value (c.d. “fair value option”) e i derivati con valore positivo, anche rivenienti da operazioni di scorporo di derivati impliciti, che non sono parte di efficaci relazioni di copertura.

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione rispondono alle seguenti caratteristiche:

- sono state acquistate al fine di essere rivendute nel breve termine;
- fanno parte di un portafoglio di specifici strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali c'è evidenza di una recente ed effettiva manifestazione di una realizzazione di utili nel breve termine;
- sono derivati (a eccezione dei derivati che sono stati acquisiti a copertura dei rischi e sono designati come efficaci strumenti di copertura).

L'iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene al fair value che corrisponde, generalmente, al corrispettivo pagato o incassato, al netto dei costi o proventi di transazione. L'iscrizione iniziale avviene nella data di sottoscrizione per i contratti derivati e nella data di regolamento per i titoli di debito e di capitale ad eccezione di quelli la cui consegna è regolata sulla base di convenzioni previste dal mercato di riferimento, per i quali la prima rilevazione avviene alla data di regolamento.

Nella categoria delle attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono, inoltre, rilevati i contratti derivati incorporati in strumenti finanziari o in altre forme contrattuali, che presentano caratteristiche economiche e rischi non correlati con lo strumento ospite o che presentano gli elementi per essere qualificati, essi stessi, come contratti derivati, rilevandoli separatamente, a seguito dello scorporo del derivato implicito, dal contratto primario che segue le regole contabili della propria categoria di classificazione. Tale trattamento non viene adottato nei casi in cui lo strumento complesso che li contiene è valutato al fair value con effetti a conto economico.

La valutazione successiva alla rilevazione iniziale viene effettuata al fair value determinato sulla base dei prezzi ufficiali rilevati alla data di bilancio, se gli strumenti finanziari sono quotati in mercati attivi. Per gli strumenti finanziari, inclusi i titoli di capitale, non quotati in mercati attivi, il fair value viene determina-



## | Bilancio consolidato

to facendo ricorso a tecniche di valutazione e a dati rilevabili sul mercato, quali quotazione di mercato attivo di strumenti simili, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo delle opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili. Per i titoli di capitale e i relativi strumenti derivati, se il fair value ottenuto da valutazioni tecniche non è attendibilmente determinabile, gli strumenti finanziari sono valutati al costo e rettificati in presenza di perdite per riduzione di valore.

Se il fair value di un'attività finanziaria diventa negativo, tale attività viene contabilizzata come una passività finanziaria di negoziazione.

L'eliminazione dallo Stato patrimoniale delle attività finanziarie di negoziazione avviene al momento dell'incasso ovvero allorquando i diritti contrattuali relativi ai flussi finanziari siano scaduti o in presenza di transazioni di cessione che trasferiscano a terzi tutti i rischi e tutti i benefici connessi alla proprietà dell'attività trasferita. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte prevalente dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continueranno a essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita.

Gli utili e le perdite realizzati sulla cessione o sul rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione sono ricondotti nel "Risultato netto dell'attività di negoziazione" (voce 80). La rilevazione delle componenti reddituali avviene a seguito dei risultati della valutazione delle attività finanziarie di negoziazione.

## 2 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Le "Attività finanziarie disponibili per la vendita" (voce 40) sono quelle attività finanziarie non derivate (titoli di debito, titoli di capitale ecc.) classificate nel portafoglio disponibile per la vendita e che non sono classificate come (a) finanziamenti e crediti, (b) investimenti posseduti sino alla scadenza o (c) attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico.

L'iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di contrattazione per tutte le attività finanziarie a eccezione di quelle la cui consegna è regolata sulla base di convenzioni previste dal mercato di riferimento, per le quali la prima rilevazione avviene alla data di regolamento e alla data di erogazione nel caso di crediti.

Il valore dell'iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene al fair value che corrisponde, generalmente, al corrispettivo pagato o incassato, al netto dei costi o proventi di transazione. Nei casi in cui tale corrispettivo sia diverso dal fair value, l'attività finanziaria viene comunque iscritta al suo fair value e la differenza tra i due valori viene registrata a conto economico.

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value, con la rilevazione a conto economico del valore corrispondente al costo ammortizzato, mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto (Other Comprehensive Income - OCI), al netto del relativo effetto fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore. Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l'utile o la perdita cumulati vengono riversati, in tutto o in parte, a conto economico.

In caso di alienazione parziale, il rigiro al conto economico della riserva da valutazione è effettuato sulla base della metodologia del FIFO. Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati su mercati attivi, per i quali non è possibile misurare il fair value in modo attendibile, e i derivati che sono legati a tali strumenti e/o che devono essere regolati attraverso la consegna di tali strumenti sono valutati al costo. La valutazione successiva alla rilevazione iniziale viene effettuata al fair value determinato sulla base dei prezzi ufficiali rilevati alla data di bilancio, se gli strumenti finanziari sono quotati in mercati attivi. Per gli strumenti finanziari, inclusi i titoli di capitale, non quotati in mercati attivi il fair value viene determinato facendo ricorso a tecniche di valutazione e a dati rilevabili sul mercato, quali quotazione di mercato attivo di strumenti simili, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo delle opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili. Per i titoli di capitale e i relativi strumenti derivati, se il fair value ottenuto da valutazioni tecniche non è attendibilmente determinabile, gli strumenti finanziari sono valutati al costo e rettificati in presenza di perdite per riduzione di valore.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte a verifiche volte a individuare l'esistenza di obiettive ragioni che ne facciano rilevare una riduzione del valore. Nel caso in cui il fair value di un'attività finanziaria disponibile per la vendita sia significativamente o in modo prolungato al di sotto del suo costo iniziale, viene rilevata nel conto economico la perdita di valore. A tal fine, si ritiene significativa una riduzione del fair value superiore al 40% del valore d'iscrizione iniziale e prolungata una riduzione continuativa dello stesso per un periodo superiore a 24 mesi. Nel caso di perdita di valore relativa a un titolo disponibile per la vendita, la variazione economica cumulata e non realizzata, fino a quel momento iscritta nel patrimonio netto, è imputata nella voce di Conto economico "Rettifiche di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita" (voce 130.b). La perdita di valore è contabilizzata nel momento in cui il costo di acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso di capitale e ammortamento) di un'attività finanziaria disponibile per la vendita eccede il suo valore recuperabile. L'importo della perdita viene misurato attraverso specifiche metodologie e modelli valutativi per quanto riguarda i titoli azionari. Eventuali riprese di valore su investimenti in strumenti azionari non sono contabilizzate con contropartita al conto economico, bensì al patrimonio netto, mentre eventuali riprese di valore su investimenti in strumenti di debito affluiscono al conto economico. L'ammontare della ripresa non supera, in ogni caso, il valore che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.

I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale disponibile per la vendita sono rilevati a conto economico quando sorge il diritto a riceverne il pagamento.

Oltre che per la rilevazione di una perdita per riduzione di valore, gli utili o perdite cumulati nella riserva di patrimonio netto vengono, come sopra indicato, registrati a conto economico al momento della dismissione dell'attività e quindi, in caso di eventuale alienazione di un investimento in titoli disponibili per la vendita, la relativa variazione di valore cumulata e non realizzata iscritta nel patrimonio netto sarà imputata nella voce "Utile (Perdita) da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita" (voce 100.b) del Conto economico.

L'eliminazione dallo Stato patrimoniale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene al momento dell'incasso ovvero allorquando i diritti contrattuali relativi ai flussi finanziari siano scaduti o in presenza di transazioni di cessione che trasferiscano a terzi tutti i rischi e tutti i benefici connessi alla pro-

## Bilancio consolidato

prietà dell'attività trasferita. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte prevalente dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continueranno a essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita.

### 3 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA

Sono incluse nella voce "Attività finanziarie detenute sino alla scadenza" le attività finanziarie, diverse da derivati, che presentano pagamenti contrattuali fissi o determinabili e scadenza fissa, per le quali vi è l'effettiva intenzione e la capacità di detenere l'attività fino a scadenza.

Se, a seguito di un cambiamento di volontà o capacità, non risulta più appropriato mantenere un investimento come detenuto fino alla scadenza, questo viene riclassificato tra le attività finanziarie disponibili per la vendita.

La rilevazione iniziale avviene al fair value, che è normalmente pari al corrispettivo pagato o incassato. Nei casi in cui il corrispettivo è diverso dal fair value, l'attività finanziaria viene iscritta al suo fair value e la differenza tra il corrispettivo e il fair value viene registrata a conto economico.

Il valore di prima iscrizione comprende gli oneri e proventi accessori attribuibili alla transazione.

Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato e assoggettate a verifica per eventuali perdite per riduzione di valore. Il costo ammortizzato di un'attività finanziaria è pari al valore d'iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo, effettuato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. Le attività finanziarie vengono eliminate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari relativi alle attività stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti rischi e tutti i benefici a essa connessi.

### 4 - CREDITI

Con il termine "crediti" si indica il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito, non quotati in mercati attivi che lo IAS 39 denomina "finanziamenti e crediti" ("loans and receivables") e per i quali si è titolari di un diritto sui flussi di cassa futuri.

I crediti sono iscritti in bilancio con il perfezionamento del contratto e quindi con l'acquisizione incondizionata di un diritto al pagamento delle somme pattuite e sono rilevati inizialmente al loro fair value, corrispondente all'ammontare erogato comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili. Nei casi in cui l'importo netto erogato non coincida con il suo fair value, a causa del minor tasso di interesse applicato rispetto a quello del mercato di riferimento o a quello normalmente praticato a finanziamenti con caratteristiche simili, la rilevazione iniziale viene effettuata attualizzando i flussi futuri di cassa con tasso appropriato.

I prestiti concessi dal Gruppo CDP a enti pubblici e a organismi di diritto pubblico nell'ambito della Gestione Separata hanno alcune caratteristiche peculiari che non trovano completo riscontro con i mutui degli istituti di credito che, di norma, erogano l'intero importo del mutuo concesso al beneficiario del finanziamento al momento della concessione. Tali finanziamenti sono mutui di scopo, concessi generalmente a enti locali per la realizzazione di opere pubbliche e che vengono erogati ai beneficiari solo in funzione della puntuale verifica degli stati avanzamento lavori (SAL) delle opere in questione. Quindi le erogazioni sono finalizzate al soddisfacimento dei debiti effettivamente maturati dagli enti, nel corso della realizzazione dell'opera, nei confronti delle ditte cui hanno appaltato i lavori.

All'atto della stipula del contratto di finanziamento il debitore assume l'obbligo di rimborso di tutto il capitale concesso e su tale ammontare viene definito un piano di ammortamento, prescindendo dall'effettivo ammontare erogato. Sulle somme ancora da erogare da parte del Gruppo CDP viene riconosciuta una remunerazione configurabile come una retrocessione di interessi attivi maturati dal Gruppo CDP sulla parte non erogata. I mutui di scopo del Gruppo CDP prevedono di norma un periodo iniziale di pre-ammortamento durante il quale, in assenza di erogazioni a valere sul mutuo concesso, il finanziamento è infruttifero. Il piano di rimborso dell'importo concesso decorre, salvo eccezioni, a partire dall'anno successivo a quello della stipula. Il criterio di registrazione contabile definito dal Gruppo CDP per i mutui di scopo consiste nel rilevare un impegno a erogare le somme concesse all'atto della stipula del mutuo e nel registrare il credito (con conseguente riduzione degli impegni a erogare) per l'intero importo concesso solo nel momento dell'entrata in ammortamento.

Eventuali erogazioni richieste dai mutuatari durante il periodo di pre-ammortamento hanno l'effetto di ridurre gli impegni e di far sorgere un credito "a breve" per l'importo effettivamente erogato, sul quale maturano interessi al tasso contrattuale del mutuo. Il credito a breve per anticipi su mutui in pre-ammortamento viene valutato al costo coerentemente con quanto previsto dai Principi contabili internazionali.

All'entrata in ammortamento di un mutuo non ancora erogato vengono accesi contestualmente un credito e un debito di pari importo verso il soggetto su cui grava il rimborso del finanziamento. Il credito sarà valutato, come previsto dagli IAS/IFRS, con il criterio del costo ammortizzato (che in considerazione dell'assenza di costi di transazione sui mutui concessi, salvo eccezioni, coincide con il criterio del costo) e il debito costituirà una passività a vista che si ridurrà man mano che le somme vengono effettivamente somministrate.

Per quanto riguarda i finanziamenti concessi dal Gruppo CDP a soggetti diversi dagli enti pubblici e dagli organismi di diritto pubblico, il relativo trattamento contabile è assimilato a quello dei prestiti concessi dal sistema bancario.

Gli interessi sui crediti e gli interessi di mora sono rilevati negli interessi attivi e proventi assimilati derivanti da crediti verso banche e clientela e sono iscritti in base al principio della competenza temporale. Il valore di bilancio dei crediti viene periodicamente sottoposto alla verifica di eventuali perdite di valore che potrebbero dar luogo a una riduzione del presumibile valore di realizzo del credito stesso. La riduzione di valore assume rilevanza allorquando sia ritenuta prevedibile la mancata riscossione dell'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie, o un valore equivalente.

## | Bilancio consolidato

La valutazione dei crediti inclusi nelle categorie di rischiosità sofferenze, incagli e ristrutturati viene effettuata analiticamente per le posizioni che superano una determinata soglia di significatività. La determinazione delle svalutazioni da apportare ai crediti si basa sull'attualizzazione dei flussi finanziari attesi per capitale e interessi al netto degli oneri di recupero, tenendo conto delle eventuali garanzie che assistono le posizioni e di eventuali anticipi ricevuti; ai fini della determinazione del valore attuale dei flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati dall'individuazione dei recuperi stimati, dei relativi tempi e del tasso di attualizzazione da applicare.

La svalutazione a fronte dei crediti problematici è successivamente oggetto di ripresa di valore solo quando la qualità del credito risulti migliorata al punto tale che esista una ragionevole certezza di un maggior recupero del capitale e degli interessi e/o siano intervenuti incassi in misura superiore rispetto al valore del credito iscritto nel precedente bilancio. In ogni caso, in considerazione della metodologia utilizzata per la determinazione delle svalutazioni, l'avvicinamento alle scadenze previste per il recupero del credito dovuto al trascorrere del tempo dà luogo a una "ripresa di valore" del credito stesso, in quanto determina una riduzione degli oneri finanziari impliciti precedentemente imputati in riduzione dei crediti. Recuperi di parte o di interi crediti precedentemente svalutati vengono iscritti in riduzione della voce 130 a) "Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti".

Una eliminazione viene registrata quando il credito è incassato, ceduto con trasferimento dei rischi e benefici oppure è considerato definitivamente irrecuperabile. L'importo delle perdite è rilevato nel conto economico al netto dei fondi di svalutazione precedentemente accantonati.

I crediti rappresentati da posizioni verso soggetti non classificati nelle precedenti categorie di rischio, ma che alla data di bilancio sono scaduti o sconfinati da oltre 90 giorni (c.d. "past due"), sono anch'essi oggetto di valutazione analitica.

I crediti per i quali non siano state identificate individualmente evidenze oggettive di perdita sono sottoposti a un processo di valutazione su base collettiva.

La metodologia adottata per la valutazione collettiva si basa sull'utilizzo dei parametri utilizzati sia per il pricing dei finanziamenti che per il calcolo – a soli fini interni – dell'adeguatezza patrimoniale di CDP rispetto ai rischi assunti. La stima della "incurred loss" a livello di portafoglio viene ricavata tramite l'applicazione di alcuni parametri correttivi alla misura di expected loss a 1 anno.

Tali parametri correttivi sono determinati considerando sia il livello di concentrazione del portafoglio crediti (Concentration Adjustment) che il periodo di tempo che si stima intercorra tra l'evento che genera il default e la manifestazione del segnale di default (Loss Confirmation Period).

Nei "Crediti verso clientela" figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela (mutui, titoli di debito, crediti di funzionamento ecc.) allocate nel portafoglio "crediti". Nella voce trova altresì allocazione la liquidità rappresentata dal saldo del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Sono anche inclusi i crediti verso gli Uffici Postali nonché i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati.

Nei "Crediti verso banche" figurano le attività finanziarie non quotate verso banche (conti correnti, depositi cauzionali, titoli di debito, crediti di funzionamento ecc.) classificate nel portafoglio "crediti". Sono inclusi anche i crediti verso banche centrali diversi dai depositi liberi (quali la riserva obbligatoria).

## 6 - OPERAZIONI DI COPERTURA

Secondo la definizione IAS gli strumenti di copertura sono derivati designati o (limitatamente a una operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di una valuta estera) una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui fair value o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto (paragrafi 72-77 e Appendice A, paragrafo AG94). Un elemento coperto è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione prevista altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che (a) espone l'entità al rischio di variazioni nel fair value o nei flussi finanziari futuri e (b) è designato come coperto (paragrafi 78-84 e Appendice A, paragrafi AG98-AG101). L'efficacia della copertura è il livello al quale le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura (Appendice A, paragrafi AG105-AG113).

Nel momento in cui uno strumento finanziario è classificato come di copertura, vengono documentati in modo formale:

- la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto, includendo gli obiettivi di gestione del rischio;
- la strategia per effettuare la copertura, che deve essere in linea con la politica di gestione del rischio identificata dal risk management;
- i metodi che saranno utilizzati per verificare l'efficacia della copertura.

Di conseguenza viene verificato che, sia all'inizio della copertura sia lungo la sua durata, la variazione di fair value del derivato sia stata altamente efficace nel compensare le variazioni di fair value dell'elemento coperto.

Una copertura viene considerata altamente efficace se, sia all'inizio sia durante la sua vita, le variazioni di fair value dell'elemento coperto o dei flussi di cassa attesi, riconducibili al rischio che si è inteso coprire, siano quasi completamente compensate dalle variazioni di fair value del derivato di copertura, essendo il rapporto delle suddette variazioni all'interno di un intervallo compreso fra l'80% e il 125%.

Qualora le operazioni di copertura realizzate non risultino efficaci nel senso sopra descritto, lo strumento di copertura viene riclassificato tra gli strumenti di negoziazione, mentre lo strumento coperto viene valutato secondo il criterio della classe di appartenenza originaria. La contabilizzazione dell'operazione di copertura viene, inoltre, interrotta sia nei casi in cui lo strumento di copertura scade, è venduto o esercitato, sia nei casi in cui l'elemento coperto scade, viene venduto o rimborsato.

Nel caso di copertura finalizzata a neutralizzare il rischio di variazioni nei flussi di cassa futuri originati dall'esecuzione futura di operazioni previste come altamente probabili alla data di riferimento del bilancio (cash flow hedge), le variazioni del fair value dello strumento derivato registrate successivamente alla prima rilevazione sono contabilizzate, limitatamente alla sola quota efficace, nella voce "Riserve" del patrimonio netto. Quando si manifestano gli effetti economici originati dall'oggetto della copertura, la riserva è riversata a conto economico fra le componenti operative. Qualora la copertura non sia perfet-

## | Bilancio consolidato

tamente efficace, la variazione di fair value dello strumento di copertura, riferibile alla porzione inefficace dello stesso, è immediatamente rilevata a conto economico.

Se, durante la vita di uno strumento derivato, il manifestarsi dei flussi di cassa previsti e oggetto della copertura non è più considerato altamente probabile, la quota della voce "Riserve" relativa a tale strumento viene immediatamente riversata nel conto economico dell'esercizio. Viceversa, nel caso in cui lo strumento derivato sia ceduto o non sia più qualificabile come strumento di copertura efficace, la parte della voce "Riserve" rappresentativa delle variazioni di fair value dello strumento, sino a quel momento rilevata, viene mantenuta quale componente del patrimonio netto ed è riversata a conto economico seguendo il criterio di classificazione sopra descritto, contestualmente al manifestarsi degli effetti economici dell'operazione originariamente oggetto della copertura. Se l'operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non ancora realizzati sospesi a patrimonio netto sono rilevati immediatamente a conto economico.

Nelle voci 80-Attivo e 60-Passivo figurano i derivati finanziari (sempreché non assimilabili alle garanzie ricevute secondo lo IAS 39) di copertura, che alla data di riferimento del bilancio presentano un fair value positivo/negativo.

## 7 - PARTECIPAZIONI

La voce comprende le interessenze detenute in società sottoposte a controllo congiunto (IFRS 11) nonché quelle in società sottoposte a influenza notevole (IAS 28).

Si considerano controllate congiuntamente le società per le quali esiste una condivisione del controllo con altre parti, anche in virtù di accordi contrattuali.

Si considerano collegate le società nelle quali è posseduto, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto o nelle quali, pur con una quota di diritti di voto inferiore, viene rilevata influenza notevole, definita come il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali, senza avere il controllo o il controllo congiunto. Le partecipazioni di minoranza sono valorizzate nella voce 40 "Attività finanziarie disponibili per la vendita", con il trattamento contabile descritto in precedenza.

La rilevazione iniziale delle partecipazioni avviene al costo, alla data regolamento, e successivamente sono valutate con il metodo del patrimonio netto. All'atto dell'acquisizione trovano applicazione le medesime disposizioni previste per le operazioni di business combination. Pertanto la differenza tra prezzo pagato (differenza tra prezzo di acquisto e la frazione di patrimonio netto acquisita) è oggetto di allocazione sulla base del fair value delle attività nette identificabili della collegata. L'eventuale maggior prezzo non oggetto di allocazione rappresenta un goodwill. Il maggior prezzo allocato non è oggetto di distinta rappresentazione ma è sintetizzato nel valore di iscrizione della partecipazione (c.d. "consolidamento sintetico").

L'eventuale eccedenza della quota di patrimonio netto della partecipata rispetto al costo della partecipazione è contabilizzato come provento.

Ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto si tiene conto anche delle azioni proprie detenute dalla società partecipata.

Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore di mercato o del valore attuale dei flussi finanziari futuri.

Se tale valore calcolato è inferiore al valore contabile, la differenza è rilevata a conto economico come perdita per riduzione di valore. La suddetta perdita viene rilevata soltanto in presenza di una prolungata o significativa riduzione di valore. La svalutazione, su partecipazioni quotate in mercati attivi e salvo ulteriori e specificamente motivate ragioni, verrà effettuata ove tale riduzione sia ritenuta significativa oppure prolungata. A tal fine, si ritiene significativa una riduzione del fair value superiore al 40% del valore d'iscrizione iniziale e prolungata una riduzione continuativa dello stesso per un periodo superiore a 24 mesi.

La quota di pertinenza della partecipante di eventuali perdite della partecipata, eccedente il valore di iscrizione della partecipazione, è rilevata in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite della partecipata o, comunque, a coprirne le perdite.

## 8 - ATTIVITÀ MATERIALI

Le "Attività materiali" comprendono sia gli immobili, gli impianti e i macchinari e le altre attività materiali a uso funzionale disciplinate dallo IAS 16 sia gli investimenti immobiliari (terreni e fabbricati) disciplinati dallo IAS 40. Sono incluse le attività oggetto di operazioni di locazione finanziaria (per i locatari) e di leasing operativo (per i locatori) nonché le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi.

Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e dell'IVA indeducibile e incrementato delle rivalutazioni effettuate in applicazione di leggi specifiche.

L'ammontare iscritto in bilancio esprime il valore contabile delle attività materiali al netto degli ammortamenti effettuati, le cui quote sono state calcolate in base ad aliquote ritenute adeguate a rappresentare l'utilità residua di ciascun bene o valore.

I beni di nuova acquisizione sono ammortizzati a partire dal momento in cui risultano immessi nel processo produttivo.

Le immobilizzazioni materiali possedute in virtù di contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti al Gruppo i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come attività al loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l'eventuale somma da pagare per l'esercizio dell'opzione di acquisto. La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono ammortizzati utilizzando gli stessi criteri adottati per i beni di proprietà.

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla proprietà dei beni sono classificati come leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente a conto economico lungo la durata del contratto di leasing.

Le immobilizzazioni materiali concesse in locazione in virtù di contratti di leasing finanziario (o di contratti il cui trattamento è analogo al leasing finanziario), attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti all'utilizzatore del bene oggetto del contratto i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono rappresentate nello Stato patrimoniale come crediti finanziari. Al momento del trasferimento del bene all'utilizza-